

La seduta comincia alle 15.

VICINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli Scorza, di giorni 2; Baragiola, di 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli Mazza de' Piccioli, di giorni 4; Guàccero, di 6; Mariotti, di 2.

(Sono concessi).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Biagi, (Russo Luigi, Sansone, Rossini, Pivano, Savelli, Manaresi, Pellanda), ai ministri dei lavori pubblici e delle finanze, « per conoscere se essi intendano stanziare nuovi fondi per l'edilizia popolare, e particolarmente per accogliere le domande di contributo presentate da cooperative costituite da combattenti, che non poterono fruire — per ritardo nella richiesta dipendente dal fatto del loro servizio militare — dei fondi già stanziati ed esauriti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

SPEZZOTTI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Allo scopo di dare impulso alla costruzione di alloggi nell'immediato dopoguerra, mentre, a causa dei gravi costi di mano d'opera e di materiale primo si manifestava preoccupante la crisi edilizia con vaste e penose ripercussioni, specie nei confronti dei bisognosi di casa, furono, con vari provvedimenti succedutisi nel periodo dal 1919 al 1921, stanziati cospicui fondi sul bilancio della spesa del Ministero dell'industria, ora su quello dei lavori pubblici, da servire quale contributo dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui, ottenuti da enti e società, previsti dalla legge per la costruzione di case economiche e popolari.

Ormai i fondi in parola sono tutti assegnati o impegnati ed il programma edilizio, svolto dai vari enti, ammessi al beneficio del contributo, è al termine o lo sarà entro il periodo, consentito per la esenzione delle imposte sui fabbricati.

La concessione di contributi, pur rappresentando un onere di bilancio tanto più

grande in quanto l'impostazione dell'ingente spesa si ripeterà per tutto il periodo di ammortamento dei mutui, è stata indubbiamente benefica in quanto ha reso possibile l'alleviamento della crisi degli alloggi nei grandi centri, specie nella capitale, con effettivo beneficio dei dipendenti statali e delle classi operaie e con indiretto vantaggio per le altre classi sociali.

In considerazione di ciò, dati altresì i provvedimenti fiscali, già adottati per favorire le costruzioni, ed in seguito alla creazione dell'Istituto nazionale, il quale, senza alcun aggravio di bilancio, ha il compito di provvedere gradualmente alloggi economici per tutti i dipendenti dello Stato, il Governo si trova nella impossibilità di potere assumere ulteriori impegni, che si risolverebbero in un nuovo e grave onere di spesa.

Non è esatto quanto afferma l'onorevole interrogante che i combattenti non hanno potuto fruire del beneficio dei contributi a causa del ritardo, dipendente dal servizio militare per il quale non avrebbero potuto presentare le domande.

Sta di fatto, come si è detto, che gli stanziamenti di contributi furono eseguiti in virtù dei decreti-legge 30 novembre 1919, 2 maggio 1920, e delle leggi 5 ottobre 1920, 7 aprile 1921, 20 agosto 1921, e cioè con provvedimenti, emanati nel 1919, nel 1920 e nel 1921 quando la guerra da un pezzo aveva avuto termine.

Sta altresì in fatto che la benemerita classe dei mutilati ha potuto ottenere attraverso a cooperative, costituite a Firenze, a Roma e a Palermo, contributi corrispondenti a 50 milioni di mutui, che altre, di combattenti, hanno conseguito simile beneficio, e che infine molti combattenti hanno ottenuto alloggi a mezzo dell'Istituto popolare per le case degli Istituti cooperativi e delle case per impiegati in Roma, ed a mezzo, infine, delle numerose cooperative sorte tra i ferrovieri e gli impiegati dello Stato.

Infine i combattenti che siano funzionari statali, potranno avere alloggi in affitto negli edifici costruiti nei capoluoghi di provincia a cura del nuovo Istituto all'uopo creato con decreto-legge 25 ottobre 1924.

PRESIDENTE. L'onorevole Biagi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BIAGI. Prendo atto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, della quale non posso dichiararmi soddisfatto, perchè essa enumera quanto si è fatto in passato per favorire lo sviluppo della edilizia popolare, ma non indica alcuna opera